

**FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

---

**Settembre: tempo di RW e di ravvedimento per il 2012**

di Ennio Vial, Vita Pozzi

Il **30 settembre** scade il termine per l'invio del Modello Unico 2014 persone fisiche e con esso anche il termine per **ravvedere l'Unico** dell'anno scorso relativo ai **redditi del 2012**. Se c'era qualcosa da sistemare in merito a talune **tipologie reddituali** non dichiarate nel 2012, il contribuente avrà già provveduto prima delle ferie in modo da **pagare** quanto dovuto assieme al **saldo** per il **2013**.

**Settembre** è invece il momento in cui si **sistema il vecchio quadro RW**.

Tra le novità introdotte dalla L. 97/2013 vi è anche la previsione della **sanzione in misura fissa** per i quadri RW presentati entro i **90 giorni successivi** al 30 settembre. Questa novità va accolta con **estremo favore** in quanto stempera lo stress da scadenza, ma si deve prestare la massima attenzione al fatto che stiamo parlando **solo** del periodo di imposta **2013**.

Per **l'anno 2012** i giochi si chiudono, come già evidenziato, il **prossimo 30 settembre**.

Ebbene, cerchiamo di dare alcune linee guida per gestire questo **ravvedimento**. I punti fermi che emergono dalla [\*\*C.M. n. 38/E del 23 dicembre 2013\*\*](#) sono:

- per il principio del **favor rei** le **sanzioni** applicabili sono quelle nuove **ridotte**, ossia la sanzione dal **3% al 15%** per gli investimenti non paradisiaci e quella dal **6% al 30%** per gli investimenti paradisiaci;
- sempre per il principio del **favor rei** **non sono sanzionabili i flussi**.

Da ciò consegue che la sanzione relativa al **ravvedimento operoso** ammonta a **un ottavo del 3%** o del 6%, oltre ovviamente ad un ottavo della **sanzione in misura fissa** se non vi sono maggiori redditi da dichiarare.

Il ravvedimento si effettuerà, pertanto, pagando lo **0,375%** o lo **0,75%** dello **stock** al **31 dicembre 2012**. In effetti, il quadro RW presente in unico 2013 per il 2012 è ancora quello vecchio per cui si dovrà valutare non **l'investimento** giorno per giorno ma solo quello al **31 dicembre 2012**. Anche in merito al **valore** si potrebbe discutere se siano applicabili le **nuove regole** o le **vecchie**. La circolare 38 sul punto è silente.

Chi applica **le vecchie** per certo **non sbaglia** ma si potrebbe anche sostenere che è nel giusto

chi applica le **nuove**, in considerazione del fatto che, nonostante le indicazioni fornite dall'Amministrazione con la [\*\*C.M. 45/E/2010\*\*](#), le **regole di determinazione** del valore **non** erano in passato **definite normativamente**, come accade invece da unico 2014 dove si deve generalmente fare riferimento ai valori IVIE e IVAFE.

Per certo, in base al principio del *favor rei* **non** ci preoccupero di **ravvedere** una eventuale mancata compilazione della **sezione dei flussi**.

Da non dimenticare poi di ravvedere anche la sanzione aggiuntiva in misura fissa di 258 euro.

Al quadro RW si associano ovviamente e che nel vecchio modello trovavano collocazione nel .

La mancata compilazione del quadro RW, infatti, si accompagna spesso al **mancato versamento** di IVIE o IVAFE. Qui va ricordata la [\*\*Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013\*\*](#) dove è stato chiarito che non si applicano le **sanzioni** previste per gli **omessi versamenti** diretti nel caso in cui non sia stato eseguito, in tutto o in parte, il versamento delle **imposte originariamente** dovute per il periodo di imposta 2011 sulla base della normativa previgente.

Quindi, il **primo anno effettivo** in cui la **patrimoniale** è dovuta è il **2012** e siamo in tempo per ravvederlo.

L'art. 19 D.L. 201/2011 prevede che per l'**IVIE** (comma 17) e l'**IVAFE** (comma 22) il versamento, la **liquidazione**, **l'accertamento**, la riscossione, le **sanzioni** e i **rimborsi** nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per **l'imposta sul reddito delle persone fisiche**, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo.

Questo significa che la mancata dichiarazione della **base imponibile** della patrimoniale non è sanabile ravvedendo la sanzione dell'omesso versamento (30%) ma quella dell'**infedele dichiarazione** (ossia il 100% dell'imposta).

Il comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 471/1997 stabilisce che se le **violazioni di omessa o infedele dichiarazione** riguardano **redditi prodotti all'estero**, le sanzioni sono **aumentate di un terzo** con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi.

Il caso classico è la sanzione che si applica su un canone di locazione non dichiarato relativo ad un immobile estero. In questo caso la **sanzione base** è il **133%** della maggiore imposta per cui il ravvedimento viene effettuato **pagando un ottavo** ossia il **16,67%**.

Ad avviso di chi scrive andrebbe chiarito se tale maggiorazione riguarda anche l'IVIE e l'IVAFE.